

IVA: FATTURA ELETTRONICA, EMISSIONE, REGISTRAZIONE, SANZIONI

01. NOZIONE

Come noto il **DPR 26 ottobre 1972, n. 633** ha introdotto e disciplinato **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**.

La **Legge di Bilancio 2018** ha introdotto l'**obbligo diffuso** della **fatturazione elettronica** sia nelle **relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati** (aziende e professionisti con P.Iva) sia **verso i consumatori finali**.

Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono **emesse esclusivamente fatture elettroniche** utilizzando il Sistema di Interscambio (**SdI**) e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA.

In questa scheda ricordiamo velocemente i termini di **emissione** e di **registrazione** delle fatture e le **sanzioni** vigenti.

02. TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Come noto la fattura può essere emessa con modalità **immediata** o **differita**.

La **fattura immediata** può essere trasmessa mediante lo SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, dalla data del documento (l'esigibilità dell'Iva permane nel periodo di esecuzione dell'operazione).

La **fattura differita** può essere emessa e trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento dell'operazione (anche in questo caso l'esigibilità dell'Iva permane nel periodo di esecuzione dell'operazione).

Appare evidente che l'una o l'altra scelta non procura alcun vantaggio e dipende esclusivamente dalla forma organizzativa prescelta dal soggetto emittente, vale ribadire

che i due sistemi sono compatibili, nel senso che, per alcune operazioni, si può emettere e trasmettere al fattura immediata e per altre quella differita, la scelta non comporta alcun vantaggio o discapito.

03. TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Per effetto delle modifiche apportate **all'art. 23 del DPR 633/1972**, le **fatture emesse** devono essere annotate **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di compimento dell'operazione, le stesse andranno annotate ordinatamente in base alla loro numerazione.

Con la **circolare 14/2019**, l'Agenzia Entrate ha chiarito che registrazione e numerazione devono consentire l'individuazione del periodo di svolgimento dell'operazione allo scopo di individuare con chiarezza il periodo di esigibilità dell'Iva.

Parimenti anche le **fatture d'acquisto** devono essere annotate **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello dell'operazione.

A tal proposito con la citata circolare l'AE ha chiarito che tale adempimento vale anche per i **contribuenti trimestrali** a condizione che la fattura sia ricevuta **entro il giorno 15 del secondo mese successivo** a quello dell'operazione.

RICORDA: Per i **contribuenti trimestrali**, a titolo di esempio:

Data fattura: 13 giugno;

Data ricezione fattura: 10 agosto;

Data registrazione fattura: 14 agosto.

Detrazione dell'IVA: Secondo trimestre (periodo cui si riferisce l'operazione), o terzo trimestre (periodo di registrazione).

03. LE SANZIONI IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

Le sanzioni in materia sono previste **dall'art. 6 del D.Lgs 471/1997**, ricordiamo che le stesse sono state oggetto di **inefficacia** (parziale se effettuata oltre il termine di liquidazione) in sede di prima applicazione del regime di fattura elettronica per un **periodo di sei mesi**.

Nella tabella seguente esponiamo le sanzioni previste relative al periodo di inefficacia ricordando che quanto esposto conserva validità tanto per le fatture immediate, quanto per le fatture differite

PERIODICITA'	DATA	SANZIONE
Trimestrale	Fino al 30 giugno 2019	Riduzione del 100% se la fattura viene emessa ed inviata entro il termine della liquidazione periodica.
Mensile	Fino al 30 settembre 2019	Riduzione dell'80% se la fattura viene emessa ed inviata entro il termine della liquidazione periodica successiva.

Oltre il termine di moratoria trova efficacia piena il disposto del richiamato **articolo 6**.

CASISTICA	NORMA	SANZIONE
Omessa/tardiva/errata fatturazione e/o registrazione	Comma 1, primo periodo	Dal 90% al 180% dell'imposta con minimo di 500 euro
Violazione obbligo di fatturazione/registrazione senza influenza sulla dichiarazione IVA	Comma 1, secondo periodo	Da 250 a 2.000 euro
Violazione obbligo di fatturazione/registrazione non imponibili, esenti non soggette ad IVA o inversione contabile	Comma 2 primo e secondo periodo	Dal 5 al 10% dei corrispettivi con minimo di 500 euro, se non influente ai fini IVA sanzione da 250 a 2.000 euro
Violazioni formali	Comma 5	Nessuna sanzione

Ricordiamo che nel caso vengano violati più obblighi legati ad una stessa operazione la sanzione è applicabile una sola volta e che, in ogni caso, è possibile avvalersi del cosiddetto **ravvedimento operoso** che prevede la riduzione delle sanzioni ad:

1/9	entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore;
1/8	entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
1/7	entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
1/6	oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Per approfondimenti sul **ravvedimento operoso** si consulti l'apposita **Scheda** nella **Sezione Istituti deflattivi del contenzioso** nella **Divisione Aggiornamenti**.

